

Pubblicato il 10/08/2018

N. 00543/2018 REG.PROV.COLL.  
N. 00469/2017 REG.RIC.  
N. 00636/2017 REG.RIC.  
N. 00475/2017 REG.RIC.



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche**

**(Sezione Prima)**

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale 469 del 2017, proposto da  
Comune di Ascoli Piceno, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dagli avvocati Sabrina Tosti, Lucia Iacoboni, con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Marianna Granato, in Ancona, via Pesaro 9;

***contro***

Provincia di Ascoli Piceno, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'avvocato Marco Marocchi, con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Andrea Andreani, in Ancona, piazza Kennedy, 13;

***nei confronti***

G.E.T.A. S.r.l. Gestione Ecologica Territorio Ambiente, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dagli avvocati Mario Eugenio Comba, Matteo Chiosso, Alessio Totaro, con domicilio eletto presso la Segreteria TAR Marche, in Ancona, Via della Loggia, 24;

***e con l'intervento di******ad adiuvandum:***

Maria Alberti, Azienda Agricola Pantaleone di Pantaloni Federica, Ersilia Cameli, Corrado Capriotti, Marisa Capriotti, Piero Giuseppe Capriotti, Antonio Censori, Giancarlo Desideri, Eleonora Fratini Marini, Antonio Gagliardi, Simone La Farciola, Nazzareno Pantaloni, Giuseppe Ridolfi, Ivana Seghetti, Armando Vellei, Armando Vellei, Luigino Vellei, Mariella Vellei, Rosella Vellei, Guido Viavai, Luigi Viavai, Maria Viavai, Pasqualina Viavai, Demetrio Virgulti, rappresentati e difesi dagli avvocati Micaela Girardi, Samantha Capriotti, con domicilio eletto presso la Segreteria TAR Marche, in Ancona, Via della Loggia, 24;

sul ricorso numero di registro generale 636 del 2017, proposto da G.E.T.A. S.r.l. Gestione Ecologica Territorio Ambiente, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa come sopra;

***contro***

Comune di Ascoli Piceno - Sportello Unico per le Attività Produttive, non costituito in giudizio;

Comune di Ascoli Piceno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso come sopra;

Comune di Castignano, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Natale Vallone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso la Segreteria TAR Marche, in Ancona, Via della Loggia, 24;

Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliato ex lege presso la sede della stessa, in Ancona, piazza Cavour, 29;

***nei confronti***

Provincia di Ascoli Piceno, Regione Marche, Assemblea Territoriale D'Ambito dell'ATO 5 Ascoli Piceno, Agenzia Regionale Protezione Ambiente (ARPA) - Marche, Azienda Sanitaria Unica Regionale Marche, Autorità di Bacino del Fiume Tronto, Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo - Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio delle Marche, non costituiti in giudizio;

***e con l'intervento di***

ad opponendum:

Comitato Ci Rifiutiamo - Cristina Farnesi, Comitato Tutela del Brettia - Alfonsi Antonio, Comitato per la Tutela Colline Picene- Roberto Fioravanti, rappresentati e difesi dall'avvocato Pietro Garbarino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso la Segreteria TAR Marche, in Ancona, Via della Loggia, 24;

ad opponendum:

Ersilia Cameli, Marisa Capriotti, Piero Giuseppe Capriotti, Loredana De Berardinis, Antonio Gagliardi, Nazzareno Pantaloni, Ivana Seghetti, Adorno Siliquini, Armando Vellei, Armando Vellei, Luigino Vellei, Mariella Vellei, Rosella Vellei, Demetrio Virgulti, Azienda Agricola Pantaleone, Eleonora Fratini Marini, rappresentati e difesi dagli avvocati Micaela Girardi, Samantha Capriotti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso la Segreteria TAR Marche, in Ancona, Via della Loggia, 24;

ad opponendum:

Movimento Difesa del Cittadino, rappresentato e difeso dagli avvocati Micaela Girardi, Samantha Capriotti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso la Segreteria TAR Marche, in Ancona, Via della Loggia, 24;

ad opponendum:

Maria Alberti, rappresentata e difesa dagli avvocati Micaela Girardi,

Samantha Capriotti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso la Segreteria TAR Marche, in Ancona, Via della Loggia, 24;

sul ricorso numero di registro generale 475 del 2017, proposto da Comune di Castignano, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso come sopra;

***contro***

Provincia di Ascoli Piceno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa come sopra;

***nei confronti***

Comune di Ascoli Piceno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Sabrina Tosti, con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Marianna Granato, in Ancona, via Pesaro 9; G.E.T.A. S.r.l. Gestione Ecologica Territorio Ambiente, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa come sopra;

Regione Marche, Agenzia Regionale Protezione Ambiente - Marche, Azienda Sanitaria Unica Regionale Marche, Azienda Sanitaria Unica Regionale Marche - Area Vasta 5, non costituiti in giudizio;

Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio delle Marche, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata ex lege presso la sede della stessa, in Ancona, piazza Cavour, 29;

***e con l'intervento di***

ad adiuvandum:

Cristina Farnesi, Roberto Fioravanti, Antonio Alfonsi, rappresentati e difesi

dall'avvocato Pietro Garbarino, con domicilio eletto presso la Segreteria TAR Marche, in Ancona, Via della Loggia, 24;

*per l'annullamento*

quanto al ricorso n. 469 del 2017 e al ricorso n. 475 del 2017:

della determinazione della Provincia di Ascoli Piceno n. 926 del 21/6/2017 e di ogni atto presupposto, connesso e/o consequenziale;

quanto al ricorso n. 636 del 2017:

dei seguenti provvedimenti e atti:

- determinazione n. 1740 del 24/10/2017, comunicata in data 25/10/2017, del dirigente e responsabile del SUAP del Comune di Ascoli Piceno, con cui è stato disposto il provvedimento di rigetto dell'istanza presentata dalla società ricorrente per l'autorizzazione e realizzazione di nuovo impianto di discarica, denominato «quarta vasca», all'interno del polo ecologico della stessa ricorrente sito in località Alta Valle del Bretta all'interno del territorio del Comune di Ascoli Piceno;
- del verbale della Conferenza dei Servizi tenutasi in data 21/9/2017, comunicato in data 26/9/2017, nell'ambito del quale i rappresentanti dei Comuni di Ascoli Piceno e di Castignano, nonché del SUAP del Comune di Ascoli Piceno, hanno espresso parere contrario all'accoglimento dell'istanza presentata dalla società ricorrente, invitando il Dirigente e responsabile del SUAP del Comune di Ascoli Piceno ad adottare il provvedimento di rigetto conclusivo del procedimento attivato dalla ricorrente;
- per quanto possa occorrere, della nota Prot. 74066 del 26/9/2017, comunicata in medesima data a firma del dirigente e responsabile del SUAP del Comune di Ascoli Piceno, con cui è stato trasmesso alla società ricorrente il Verbale della Conferenza di servizi del 21/9/2017, sopra impugnato, ed è stato altresì comunicato alla ricorrente il preavviso di diniego ai sensi dell'art. 10 *bis* della L. n. 241/1990, con richiamo alle

motivazioni indicate dai rappresentanti dei Comuni di Ascoli Piceno, di Castignano e del SUAP del Comune di Ascoli Piceno;

- per quanto possa occorrere, anche del verbale della Conferenza dei servizi tenutasi in data 22/8/2017, comunicato in data 24/8/2017, nell'ambito del quale i rappresentanti dei Comuni di Ascoli Piceno e di Castignano, nonché del SUAP del Comune di Ascoli Piceno, hanno invitato la Provincia di Ascoli Piceno a ritirare in autotutela la Determinazione dirigenziale n. 926 del 21/6/2017 di rilascio in favore della società ricorrente del positivo giudizio di compatibilità ambientale ai sensi dell'art. 15 della L.R. n. 3/2012, nonché dell'autorizzazione integrata ambientale, a valere per il progetto presentato ai fini dell'autorizzazione e realizzazione del nuovo impianto di discarica denominato «quarta vasca» all'interno del polo ecologico della stessa ricorrente;

e per la condanna

*ex art. 34, co. 1, lett. c) - e), c.p.a.*

del SUAP del Comune di Ascoli Piceno, nonché, ove occorrente, anche dei Comuni di Ascoli Piceno e di Castignano, in persona dei rispettivi Sindaci *pro tempore*, al rilascio nei confronti della società ricorrente del provvedimento favorevole di accoglimento dell'istanza presentata per l'autorizzazione e realizzazione di nuovo impianto di discarica, denominato «quarta vasca», all'interno del polo ecologico della stessa società esponente, con gli effetti riconosciuti dall'art. 7, comma 6, del D.P.R. n. 160/2010,

nonché, in ogni caso,

per la condanna *ex art. 30 c.p.a.*

del SUAP del Comune di Ascoli Piceno, nonché dei Comuni di Ascoli Piceno e di Castigano, in persona dei rispettivi Sindaci *pro tempore*, al risarcimento del danno subito dalla società ricorrente per effetto dei provvedimenti ed atti sopra impugnati.

Visti i ricorsi e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Provincia di Ascoli Piceno, di G.E.T.A. S.r.l. Gestione Ecologica Territorio Ambiente, del Comune di Ascoli Piceno, del Comune di Castignano, del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo e della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio delle Marche;

Visti gli atti di intervento;

Visti tutti gli atti delle cause;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 giugno 2018 il dott. Tommaso Capitanio e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

### FATTO

1. I tre ricorsi che giungono all'odierna decisione hanno ad oggetto l'impugnazione di provvedimenti relativi al progetto di realizzazione di una quarta vasca all'interno del Polo ecologico "Alto Bretta", di proprietà della ditta G.E.T.A. S.r.l. (impianto che è nato come discarica per rifiuti speciali pericolosi ma che ormai da qualche anno riceve anche i rifiuti solidi urbani da trattamento provenienti dal territorio dell'Ambito Territoriale Ottimale n. 5, che comprende la provincia ascolana). In particolare:

- con la determinazione dirigenziale n. 926/2017 la Provincia di Ascoli Piceno ha espresso parere favorevole di V.I.A. ed ha rilasciato l'A.I.A. relativamente al suddetto progetto;

- con la determinazione dirigenziale n. 1740/2017 il SUAP operante presso il Comune di Ascoli Piceno, recependo le conclusioni a cui è pervenuta la conferenza di servizi, ha invece negato il rilascio del Titolo Unico ex DPR n. 160/2010 con riguardo al medesimo progetto.

2. I Comuni di Ascoli Piceno e Castignano, che avversano l'intervento in parola, con i ricorsi nn. 469/2017 R.G. e 475/2017 R.G. hanno impugnato la determinazione della Provincia di Ascoli Piceno n. 926/2017, mentre la ditta G.E.T.A., con il ricorso n. 636/2017 R.G., ha impugnato il provvedimento negativo adottato dal SUAP di Ascoli Piceno.

Sin dall'udienza del 24 gennaio 2018 (fissata per la decisione dei primi due ricorsi) è dunque emersa l'esigenza di una trattazione congiunta dei tre ricorsi, di talché l'udienza è stata differita al 13 giugno 2018.

Per completezza va evidenziata la pendenza di un altro ricorso (iscritto al n. 642/2017 R.G.), relativo sempre al Polo "Alto Bretta", ma che concerne un progetto autonomo rispetto a quello per cui è causa. Non si ravvisano pertanto i presupposti per la riunione del ricorso n. 642/2017 R.G. a quelli oggetto della presente sentenza (in caso contrario si sarebbe reso necessario un differimento della trattazione dei tre ricorsi in epigrafe, visto che la trattazione del ricorso n. 642/2017 è stata rinviata a data da destinarsi in ragione della preannunciata proposizione di motivi aggiunti).

3. I ricorsi n. 469/2017 R.G. e n. 475/2017 R.G. sono affidati ai seguenti motivi (sostanzialmente comuni ad entrambi i ricorsi, anche se diversamente esposti):

a) violazione delle distanze e dei criteri per la localizzazione degli impianti di gestione dei rifiuti prescritti dal Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti approvato con delibera di Consiglio Regionale delle Marche n. 128 del 14/4/2015 e pubblicato sul BUR Marche n. 37 in data 30/4/2015. Violazione e falsa applicazione della parte seconda, paragrafo 12.8, e della tabella 12.8.1 del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti. Violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 36/2003 e della Direttiva UE 1999/31/CE. Difetto di istruttoria. Eccesso di potere. Violazione dell'art. 3 L. n. 241/1990. Sviamento di potere. Travisamento dei fatti;

b) violazione e falsa applicazione degli artt. 6, 7, 11, 12 e 13 del D.Lgs. n. 152/2006, dell'art. 5 della L.R. n. 3/2012 e della delibera del Giunta Regionale delle Marche n. 1813/2010 per mancata attivazione della procedura per la valutazione ambientale strategica (VAS). Difetto di istruttoria. Eccesso di potere e violazione dell'art. 3 L. n. 241/1990. Sviamento di potere. Disparità di trattamento;



c) violazione e falsa applicazione del D.M. 27 settembre 2010 e del D.Lgs. n. 36/2003. Difetto di istruttoria. Eccesso di potere. Violazione dell'art. 3 L. n. 241/1990;

d) violazione e falsa applicazione dell'art. 7 del DPR n. 160/2010. Difetto di istruttoria. Eccesso di potere e violazione dell'art. 3 L. n. 241/1990. Sviamento di potere. Incompetenza.

4. Il ricorso n. 636/2017 R.G. è invece affidato ai seguenti motivi:

a) violazione di legge per contrasto con l'art. 7, comma 3, del DPR n. 160/2010 (nel testo antecedente alle modifiche recate dal D.Lgs. n. 127/2016); violazione di legge per contrasto con gli artt. 14, comma 2, e 14-ter, commi 4 e 6-bis, della L. n. 241/1990 (nel testo antecedente alle modifiche apportate dal D.Lgs. n. 127/2016); eccesso di potere per difetto di istruttoria e irragionevolezza dell'azione amministrativa;

b) violazione di legge per contrasto con l'art. 10-bis della L. n. 241/1990. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e carenza della motivazione;

c) violazione di legge per contrasto con l'art. 14-quater, comma 1, della L. n. 241/1990 (nel testo antecedente alle modifiche apportate dal D.Lgs. n. 127/2016). Eccesso di potere per carenza della motivazione, nonché per la violazione del principio di proporzionalità dell'azione amministrativa;

d) violazione di legge per contrasto con la disposizione contenuta alla Parte Seconda, paragrafo 12.8, pagina 353, del vigente PRGR (secondo cui *“tutte le distanze individuate così come le fasce di rispetto e di tutela introdotte, si intendono misurate dalla recinzione che delimita l'impianto”*) e con la disposizione anch'essa contenuta alla Parte Seconda, tabella 12.8.1, pagina 359, del vigente PRGR (prescrivente *“Distanza dai centri abitati”*). Eccesso di potere per difetto di istruttoria, travisamento del fatto, irragionevolezza e non proporzione dell'azione amministrativa;

e) violazione e falsa applicazione dell'art. 5, comma 6, della L.R. Marche n. 3/2012. Eccesso di potere per carenza dei presupposti, difetto di istruttoria, irragionevolezza e ingiustizia manifesta.

G.E.T.A. propone altresì la domanda di condanna dei Comuni intimati:

- a rilasciare il titolo autorizzativo unico (visto che, a seguito dell'accoglimento dei predetti motivi di ricorso, non resterebbe in capo al SUAP alcun margine di discrezionalità al riguardo);
- a risarcire alla ditta i danni cagionati dal comportamento negligente dei funzionari che hanno curato la conduzione del procedimento.

5. Nei ricorsi nn. 469 e 475 si sono costituiti la Provincia di Ascoli Piceno e G.E.T.A., formulando alcune eccezioni preliminari e chiedendo in ogni caso il rigetto dei ricorsi nel merito.

Nel solo ricorso n. 475/2017 si sono altresì costituiti la Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio delle Marche e il Comune di Ascoli Piceno.

Nel ricorso n. 636/2017 si sono costituiti il Ministero per i Beni e le Attività Culturali e il Turismo e i Comuni di Ascoli Piceno e Castignano.

In tutti i giudizi hanno proposto intervento alcuni cittadini e comitati che si oppongono alla realizzazione dell'ampliamento della discarica "Alto Bretta" (per cui, tecnicamente, si tratta di interventi *ad adiuvandum* nei primi due ricorsi e *ad opponendum* nel terzo).

## DIRITTO

6. I ricorsi nn. 469/2017 R.G. e 475/2017 R.G. vanno accolti, mentre va respinto il ricorso n. 636/2017 R.G.

Ciò impone al Collegio di esaminare le suddette eccezioni preliminari.

6.1. Vanno anzitutto dichiarate inammissibili le ulteriori censure svolte dai soggetti interventori, costituendo *ius receptum* il principio per il quale colui che interviene in un giudizio pendente *inter alios* non è abilitato a formulare motivi di ricorso autonomi (da ultimo, si veda Cons. Stato, sentenza n. 557/2018), dovendo limitarsi a sostenere, a seconda dei casi, l'azione del ricorrente principale o le difese dell'amministrazione convenuta e degli eventuali controinteressati.

6.2. Va poi rilevata l'infondatezza dell'eccezione con cui si deduce l'omessa notifica del ricorso n. 469/2017 R.G. alla Regione Marche e all'ARPAM. Sul punto è sufficiente il rilievo che il parere espresso dalla Regione in merito alla corretta interpretazione del PRGR 2015, così come il parere espresso da ARPAM in ordine alle problematiche tecniche sono atti endoprocedimentali che confluiscono nel provvedimento finale. Sicché a tali amministrazioni non può essere attribuita la veste di soggetti controinteressati.

6.3. E' invece infondata l'eccezione di inammissibilità del ricorso n. 475/2017 R.G. (eccezione che, va riconosciuto, G.E.T.A. ha dovuto proporre "al buio"), in quanto, come risulta dal deposito documentale del Comune di Castignano del 14 gennaio 2018, il ricorso era stato notificato tempestivamente a mezzo posta presso la sede legale della società controinteressata - quale risultava dagli atti del procedimento - ma la notifica si è perfezionata successivamente in quanto G.E.T.A. aveva trasferito la propria sede in Ascoli Piceno, Via Piemonte, 26. Ciò è comprovato dall'annotazione eseguita dall'ufficiale postale sul plico (da cui risulta che la consegna dell'atto si è perfezionata il 2 ottobre 2017 grazie al servizio "Seguimi" di Poste Italiane).

Pertanto il contraddittorio si è correttamente instaurato, come del resto confermano le ampie difese di G.E.T.A. (sulla questione della sanatoria della nullità della notificazione a seguito della costituzione in giudizio della parte intimata va richiamata altresì la recentissima sentenza della Corte Costituzionale n. 132 del 2018).

7. Passando quindi a trattare il merito dei ricorsi nn. 469 e 475, risulta fondato, in particolare, il motivo con cui i Comuni di Ascoli Piceno e Castignano deducono la violazione dei par. 12.4. e 12.8.2 - tabella 12.8-1 - del PRGR 2015, nella parte in cui il Piano impone la distanza minima di metri 2000 dai centri abitati nel caso di nuovi impianti o di modifiche sostanziali o ampliamenti significativi di impianti preesistenti.

7.1. Al riguardo, sono utili alcune premesse, non senza ricordare che questo Tribunale ha già esaminato le medesime questioni giuridiche nelle sentenze nn. 63 e 72 del 2017 (le quali per la verità avevano ad oggetto le analoghe disposizioni del PRGR 1999, come modificato dalla deliberazione del Consiglio Regionale n. 66/2013) e n. 91/2018 (avente invece ad oggetto le medesime norme pianificatorie che vengono in rilievo nei presenti giudizi). Il Collegio ritiene che il motivo sia fondato unicamente con riguardo alla frazione di Ripaberarda del Comune di Castignano e non anche alla frazione di Porchiano del Comune di Ascoli Piceno.

Peraltro, anche il Comune di Ascoli Piceno è legittimato a sollevare il motivo con riguardo alla frazione di Ripaberarda, in quanto gli impatti derivanti dagli impianti di trattamento di rifiuti superano di norma il confine comunale, per cui *in subiecta materia* il criterio della *vicinitas* va applicato tenendo conto della natura dei progetti sottoposti a valutazione. Ma se anche si volesse ritenere insussistente *in parte qua* la legittimazione attiva del Comune di Ascoli Piceno, lo stesso si avvantaggerebbe comunque della pronuncia di accoglimento del ricorso n. 475/2017 R.G.

7.2. Con riguardo alla frazione Porchiano vanno svolte le seguenti considerazioni, utili anche a chiarire il senso dell'istruttoria disposta dal Tribunale con ordinanza n. 764/2017.

E' indiscusso il fatto che la frazione di Porchiano non è stata mai classificata dal Comune di Ascoli Piceno come "centro abitato" ai sensi del Codice della Strada. E' vero che il PRG ha classificato la frazione Porchiano come "*tessuto prevalentemente residenziale a media densità*" - art. 49 delle NTA - ma ciò non rileva ai fini dell'applicazione del criterio di cui alla tabella 12.8.1. del PRGR 2015 (ma semmai ai fini dell'applicazione delle prescrizioni di cui alla pag. 366 del Piano regionale - "Tutela della popolazione", essendosi in presenza, al più, di "case sparse"). La Regione Marche, in esecuzione dell'istruttoria disposta dal Tribunale, ha infatti chiarito che:

- le osservazioni a suo tempo presentate durante la fase di approvazione del PRGR intendevano segnalare la difficoltà di individuare i confini dei centri abitati al di fuori degli assi stradali;
- pertanto, in accoglimento delle predette osservazioni, la struttura regionale preposta alla redazione del Piano ha inteso introdurre un elemento chiarificatore, senza però modificare il riferimento principale, costituito pur sempre dalle disposizioni del Codice della Strada;
- di conseguenza, per la corretta interpretazione della disposizione in parola la prima operazione da compiere è quella di verificare quale sia la perimetrazione del centro abitato disposta dal Comune ai sensi del C.d.S. (tanto è vero che la nota n. 4 rimanda proprio al Codice della Strada), dopo di che *“...la corrispondente fascia di tutela integrale a tutela della popolazione va perimetrata secondo la poligonale di equidistanza pari a 2000 metri dal limite esterno delle zone residenziali consolidate, di espansione e di consolidamento come definite negli strumenti urbanistici comunali...”*.

E poiché:

- non si può non riconoscere alla Regione il potere di fornire l'interpretazione autentica dei propri provvedimenti;
  - la tesi sostenuta dai Comuni ricorrenti e dagli interventori *ad adiuvandum* non è compatibile con la formulazione letterale del par. 12.8.2. - “Tutela della popolazione” del PRGR (e soprattutto con la citata nota n. 4, la quale non può ritenersi frutto di un *lapsus calami*, come è invece per il chiaro refuso redazionale sottolineato nell'ordinanza istruttoria del TAR e al quale la Regione dovrebbe forse porre rimedio, emendando la disposizione);
  - è incontestato il fatto che la frazione Porchiano non è un “centro abitato” ai sensi del Codice della Strada,
- in parte qua* i ricorsi nn. 469/2017 e 475/2017 sono infondati.

7.3. Diverso è il discorso relativo alla frazione Ripaberarda, che il Comune di Castignano ha classificato come “centro abitato” ai sensi del C.d.S. (e

tale circostanza non è oggetto di contestazione).

La Provincia ha ritenuto che il criterio escludente in parola non si applicasse con riguardo alla citata frazione in quanto ha considerato unicamente la distanza che intercorre fra il confine del centro abitato e quello della realizzanda vasca n. 4 (e non la distanza che separa il centro abitato dal perimetro della discarica).

La difesa tecnica della Provincia ha ulteriormente ampliato tale argomento, richiamando una sentenza di questo Tribunale relativa a problematica analoga (sentenza n. 690/2016).

La controinteressata G.E.T.A., nel ricorso n. 636/2017, ha invece evidenziato che, anche a voler considerare il confine della discarica e non quello della vasca n. 4, nella specie la distanza da considerare è di metri 500 e non di metri 2000, visto che la vasca n. 4 è destinata ad ospitare in misura superiore al 50% della capacità abbancativa rifiuti non pericolosi (tabella 12.8-1, voce “Discariche”, nota di cui al secondo alinea, secondo la quale *“ove sono smaltiti annualmente prevalentemente rifiuti urbani non pericolosi (i rifiuti speciali smaltiti non devono superare il 50% del totale dei rifiuti conferiti annualmente) l’area di tutela (carattere escludente) è di 500 metri”*).

7.4. Il Collegio ritiene che la Provincia di Ascoli Piceno non abbia correttamente applicato il criterio escludente in parola, e ciò in base alle seguenti considerazioni.

7.4.1. Il PRGR 2015 (punto 12.8, pag. 353) precisa che *“...tutte le distanze individuate così come le fasce di rispetto e di tutela introdotte, si intendono misurate dalla recinzione che delimita l’impianto...”*.

E’ del tutto evidente che per “impianto” non può intendersi una singola vasca di una discarica già esistente, visto che il PRGR alla precedente tabella 12.4-1 indica come tipologia di impianto la “discarica” e non le sue componenti. Fra l’altro, trattandosi prevedibilmente di un profilo che sarebbe venuto in rilievo in molte vicende contenziose, deve ritenersi che il

pianificatore regionale, se avesse voluto “legiferare” nel senso patrocinato dalla Provincia e dalla controinteressata, ben avrebbe potuto parlare di “parti” o “porzioni” o “vasche”, etc., dell’impianto, in modo da non lasciare indeterminato questo fondamentale concetto.

7.4.2. Ma è il par. 12.4. del PRGR a recare le disposizioni fondamentali ai fini della risoluzione della presente controversia.

La prima definizione rilevante è quella di “nuovo impianto”, definizione che riguarda:

*“...nuove attività di gestione rifiuti che prevedono la realizzazione ex novo di strutture per la gestione dei rifiuti;*

*- nuove attività di gestione rifiuti da avviarsi all’interno di strutture esistenti che costituiscano attività prevalente o esclusiva effettuata presso l’insediamento stesso;*

*- cambiamento della localizzazione e/o delocalizzazione di un impianto esistente...”.*

Evidenziato che quella per cui è causa non è una discarica da realizzare *ex novo*, né una discarica da localizzare o delocalizzare, si potrebbe ritenere applicabile nella specie la nozione di cui al secondo alinea (*“...nuove attività di gestione rifiuti da avviarsi all’interno di strutture esistenti...”*), ma, come si vedrà, così non è.

Segue poi la definizione di “modifica sostanziale” e di “ampliamento” di impianti preesistenti, così formulata: *“...Partendo dalla DGR 1600/2004 comprese sue eventuali modifiche e/o adeguamenti anche successivi all’approvazione del presente Piano, integrata e modificata perché sia coerente con i principi localizzativi, sono da ritenersi modifica sostanziale o ampliamento le modifiche per cui si verifichi almeno una delle seguenti condizioni:*

*- modifica delle tipologie di attività di gestione dei rifiuti.*

*- incremento di dimensione, inteso sia come aumento in termini di superficie che prevede, quindi, ulteriore consumo di suolo, sia in termini di*

*aumento volumetrico, superiore al 30% di quelle che caratterizzano l'opera esistente; [...];*

*- modifiche ad impianti di gestione rifiuti che comportino un aumento della potenzialità superiore al 30%.*

*Per ampliamento o modifica si considera anche il cumulo di interventi parziali ed effettuati in fasi successive nel progetto originario...".*

7.4.3. Queste disposizioni del PRGR (di cui il Tribunale si è occupato nelle citate sentenze del 2017 e del 2018) - lette in maniera coordinata - confermano che per "impianto" deve intendersi il complesso delle vasche e delle altre componenti di una discarica (quale risulta autorizzata e in attività al momento dell'entrata in vigore del PRGR 2015 - così il Tribunale ha statuito nella richiamata sentenza n. 91/2018). Su questo "impianto" va calcolato l'ampliamento risultante dal singolo progetto, il quale, se risulta contenuto entro il 30% della superficie o della volumetria o della potenzialità preesistenti, può essere autorizzato anche in deroga alla distanza minima di m. 2000 dai centri abitati, seppure a condizione di prevedere opere di mitigazione o di compensazione ambientali (così dispone il par. 12.4. *"Per gli impianti esistenti, nell'ambito dei procedimenti di rinnovo dell'autorizzazione (e/o di richiesta di ampliamento sotto-soglia), tali criteri dovranno essere comunque considerati al fine di impartire le prescrizioni necessarie a mitigare o compensare eventuali criticità"*). Il fatto che gli ampliamenti inferiori al 30% - definiti dal Piano "sotto-soglia" - possano essere autorizzati (sempre che, ovviamente, i progetti ottengano il parere favorevole di VIA e l'AIA) anche in deroga alla distanza minima conferma che per "impianto" deve intendersi il complesso della discarica, non potendosi interpretare lo stesso termine in maniera diversa a seconda dell'entità dell'ampliamento.

Fra l'altro, la tesi della Provincia e di G.E.T.A. darebbe luogo alla paradossale (e certamente non voluta) conseguenza per cui, all'interno di una stessa discarica, sarebbe autorizzabile la realizzazione di una nuova



vasca avente una capacità anche di molto superiore al 30% di quelle già esistenti (da cui potrebbe essere separata fisicamente anche di pochi metri), mentre un analogo ampliamento non sarebbe autorizzabile se consistente nell'allargamento di una vasca già esistente. Rispetto agli interessi che *in parte qua* il PRGR 2015 ha inteso tutelare sarebbe una conclusione del tutto irragionevole.

7.4.4. E' certamente vero che nella richiamata sentenza n. 690/2016 il Tribunale ha evidenziato che in alcuni casi particolari la pedissequa applicazione del suddetto criterio potrebbe dare luogo a conseguenze altrettanto paradossali, ma, in disparte il fatto che l'affermazione costituiva un *obiter dictum* nell'economia della sentenza e che il principio affermato nella suddetta pronuncia è stato richiamato in giudizio solo dalla difesa tecnica della Provincia, le considerazioni del TAR non valgono comunque nel caso di specie.

7.4.5. Si deve in effetti considerare, in primo luogo, che una discarica produce impatti ambientali nel suo complesso (e non limitatamente alle singole vasche) e che la movimentazione dei rifiuti può avvenire entro l'intero perimetro dell'installazione. Nel caso deciso dalla citata sentenza n. 690/2016 (la quale ha comunque rigettato il ricorso proposto dal privato) veniva in rilievo un impianto di trattamento e stoccaggio di rifiuti pericolosi diverso dalla discarica, costituito da alcuni capannoni destinati ad ospitare le varie tipologie di rifiuti. Sicché nella specie non è invocabile l'interpretazione secondo cui - in caso di lotti molto estesi e di certezza in ordine al fatto che i rifiuti siano trattati e/o stoccati solo all'interno dei capannoni deputati allo scopo - la distanza minima di 2000 metri dovrebbe essere calcolata non dal confine del lotto, ma dai capannoni che ospitano i rifiuti. Nel caso in esame infatti risultano attive anche altre due vasche della discarica Alto Bretta: come si ricava dal coevo ricorso n. 642/2017 R.G., nel corso del 2017 la Provincia di Ascoli Piceno ha autorizzato un progetto che prevede il sormonto (ossia la realizzazione di una vasca soprastante)

della vasca n. 1 (già esaurita e in fase di post-gestione), in modo da ampliare la capacità abbancativa complessiva della discarica di ulteriori 80.000 mc. La vasca n. 3 è invece ancora attiva, seppure in fase di esaurimento. La discarica Alto Bretta va dunque considerata, nel suo complesso, come discarica attiva quindi la vasca n. 4 non può essere qualificata come un nuovo impianto.

Tenuto conto del fatto che la capacità complessiva delle vasche preesistenti nn. 1, 2 e 3 ammonta a circa 337.000 mc e che la vasca n. 4 ha una capacità di 580.000 mc, si è in presenza di un ampliamento superiore al 100% della originaria capacità della discarica.

Tale ampliamento, in base al PRGR 2015, è precluso, in quanto la distanza fra la recinzione della discarica (e non solo della vasca n. 4) e il centro abitato di Ripaberarda è inferiore a metri 2000.

7.4.6. Né può applicarsi la deroga invocata da GETA, che riguarda gli impianti che ospitano annualmente in maniera prevalente rifiuti urbani non pericolosi (nel qual caso la distanza minima dai centri abitati si riduce a 500 metri), e ciò sempre per il fatto che tale percentuale va calcolata sul totale delle vasche e non solo su quella della vasca oggetto del presente giudizio.

Fra l'altro, la deroga in parola non può che riguardare gli impianti che vengono realizzati *ex novo* e non le singole componenti di quelli soggetti ad ampliamenti, perché con riguardo a questi secondi non è logicamente concepibile che la collocazione topografica di una discarica già esistente possa variare (con conseguente "avvicinamento" dell'impianto ai centri abitati) in base al quantitativo annuale di rifiuti di una certa tipologia che si prevede di abbancare nelle nuove vasche, dovendosi tenere conto della capacità ricettiva complessiva. Questo anche per evitare possibili *éscamotages* volti ad aggirare la disposizione del PRGR 2015 che il Collegio ritiene essere stata violata dalla Provincia.

Va peraltro osservato che la stessa Provincia negli scritti difensivi depositati nei ricorsi nn. 469 e 475 richiama sempre la distanza di metri 2000 e questo è anche l'unico parametro che i competenti uffici provinciali hanno preso in esame nel corso del procedimento (si veda la planimetria SIT depositata come allegato n. 7 alla memoria di costituzione nel ricorso n. 475/2017).

Né si possono invocare le ragioni di pubblico interesse che hanno elevato negli ultimi tre anni l'impianto di Alto Bretta a "discarica di emergenza" dell'A.T.O. Rifiuti ascolano, visto che:

- negli atti impugnati non vi è alcun esplicito riferimento in questo senso, anche perché valutazioni di tal genere appartengono alla fase pianificatoria e non certo a quella autorizzativa. Non solo, ma nel respingere le numerose osservazioni con cui si contestava il fatto che la discarica di Alto Bretta non fosse prevista dal vigente Piano Provinciale come impianto destinato all'abbancamento dei r.s.u., la Provincia ha inteso rimarcare che la vasca n. 4 non è destinata ad ospitare rifiuti non pericolosi provenienti esclusivamente dal trattamento dei r.s.u., riferendosi i codici CER 19.05.01, 19.05.03 e 19.12.12 a tutti i rifiuti provenienti da trattamento aerobico e meccanico di rifiuti, quindi anche a quelli provenienti da impianti privati che trattano rifiuti speciali. E' stata dunque la stessa Provincia a negare il carattere strategico dell'impianto per le esigenze dell'A.T.O.;
- il conferimento presso l'impianto in parola di rifiuti solidi urbani provenienti da trattamento è avvenuto in forza di ordinanze emergenziali del Presidente della Provincia (che questo Tribunale, con la sentenza n. 669/2016, ha ritenuto legittime), le quali avevano il potere di derogare anche alle autorizzazioni amministrative in forza delle quali G.E.T.A. era abilitata a ricevere solo determinate tipologie di rifiuti speciali;
- il PRGR consente comunque ampliamenti "sotto-soglia", ossia contenuti entro il 30% della preesistente capacità dell'impianto di Alto Bretta.

7.4.7. Laddove la Regione ritenesse necessario ampliare impianti già esistenti dovrebbe *in parte qua* modificare il PRGR 2015, o riducendo in via generale la distanza minima di metri 2000 dai centri abitati oppure prevedendo che in sede autorizzativa le autorità competenti possano caso per caso verificare la possibilità e l'entità di una riduzione della predetta distanza.

Ma allo stato attuale il PRGR va applicato per come è stato redatto dai competenti uffici ed approvato dal Consiglio Regionale.

8. Seppure il motivo in parola rivesta valenza assorbente, il Collegio ritiene di trattare brevemente anche le altre censure formulate dai Comuni di Ascoli Piceno e Castignano.

8.1. Il motivo con cui si deduce l'omessa effettuazione della VAS è infondato, visto che:

- la VAS non riguarda singoli progetti, ma piani e atti *lato sensu* di programmazione;
- nel caso di specie non trovava applicazione l'art. 208, comma 6, del T.U. n. 152/2006, perché la localizzazione della discarica non ha determinato una variante urbanistica e ciò per la semplice ragione che, già al momento della presentazione del progetto, il Comune di Ascoli Piceno aveva adottato la variante al PRG finalizzata a imprimere alle aree in argomento la destinazione di cui all'art. 36 delle NTA (*“Altre aree per servizi ed attrezzature”*, fra cui sono comprese *“aree, attrezzature ed impianti destinati allo smaltimento dei rifiuti”*). La variante è stata poi definitivamente approvata nelle more del procedimento, tanto è vero che al momento dell'adozione dell'impugnata determinazione provinciale n. 926/2017 essa era già in vigore da circa diciotto mesi.

8.2. Le censure inerenti la pretesa violazione del D.Lgs. n. 36/2003 e del D.M. 27/9/2010 (le quali, con riguardo al ricorso n. 469/2017 R.G., possono essere esaminate nei limiti derivanti dall'omessa notifica del

gravame all'ARPAM) sono anch'esse infondate, alla luce delle seguenti considerazioni.

8.2.1. L'art. 8, comma 3, del D.M. 27 settembre 2010 prevede espressamente che *“Le autorità competenti possono autorizzare all'interno di discariche per rifiuti pericolosi, caso per caso, previa valutazione del rischio, lotti identificati come sottocategorie di discariche per rifiuti non pericolosi di cui all'art. 7, purché sia garantita all'ingresso al sito la separazione dei flussi di rifiuti non pericolosi da quelli pericolosi...”*. Non si comprende, dunque, in cosa consista la dedotta violazione dell'art. 8, visto che quella di Alto Bretta è una discarica per rifiuti pericolosi e che il progetto presentato da G.E.T.A. ed approvato dalla Provincia prevede la separazione dei lotti della vasca n. 4 destinati ad abbancare, rispettivamente, rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi.

8.2.2. La violazione del principio di precauzione viene dedotta in maniera generica, ossia non riferita alla discarica per cui è causa. Come è noto, il principio in parola non può essere invocato in maniera indiscriminata, perché ogni attività umana (specie se consiste nella gestione di rifiuti) è suscettibile di arrecare un potenziale pregiudizio alla salute, per cui vanno evidenziati i presumibili rischi che il singolo impianto, per come è stato autorizzato e per come viene in concreto gestito, è idoneo a provocare. E vanno anche indicati i risultati di studi epidemiologici svolti sulla popolazione residente nella zona in cui sorge un impianto di trattamento dei rifiuti. Nella specie nulla di tutto questo emerge dai ricorsi nn. 469 e 475. G.E.T.A., al contrario, ha prodotto elaborati redatti dai propri tecnici da cui risulta che i valori di emissioni stimati sono di entità quattro volte inferiore ai vigenti limiti di legge (vedasi i documenti allegati nn. 17 e 18 alla produzione del 12 dicembre 2017 nel ricorso n. 475/2017).

8.2.3. Per quanto concerne, invece, le specifiche prescrizioni tecniche, in generale si tratta di valutazioni discrezionali operate dall'ARPAM e dalla Provincia, che il giudice amministrativo non può sindacare nel merito,

anche perché ad esse non sono state contrapposte perizie tecniche di parte. Va inoltre evidenziato che, come risulta dal rapporto istruttorio integrato allegato alla determinazione n. 926/2017, la Provincia ha esaminato e confutato nel merito le numerose osservazioni di natura tecnica presentate nel corso del procedimento dai Comuni di Ascoli Piceno e Castignano, da Ascoli Servizi Comunali e dai Comitati locali contrari all'intervento.

In ogni caso, le singole censure riferite a specifiche tipologie di rifiuti, alle condizioni di conferibilità degli stessi in discarica e alle modalità di realizzazione della copertura giornaliera della vasca si rivelano infondate alla luce delle difese che sul punto ha articolato G.E.T.A., la quale ha evidenziato che:

- con riguardo all'abbancamento del rifiuto avente CER 19.03.05 nel lotto destinato allo smaltimento dei rifiuti non pericolosi, l'asserita violazione dell'art. 6, comma 4, del D.M. 27/9/2010 non sussiste, visto che il rifiuto in questione è classificato come rifiuto non pericoloso dall'allegato D alla Parte Quarta del D.Lgs. n. 152/2006, e può dunque essere abbancato nel lotto destinato allo smaltimento dei rifiuti speciali non pericolosi;
- in merito alla questione dell'indice per la valutazione della eventuale biodegradabilità dei rifiuti pericolosi da smaltirsi nel lotto ad essi dedicato, i Comuni ricorrenti non hanno tenuto conto di quanto esposto dal proponente nella sezione 7.1. del Piano di gestione operativa del realizzando impianto, dove sono state ampiamente illustrate le ragioni tecniche a supporto dello specifico indice prescelto da G.E.T.A. ai fini della valutazione della biodegradabilità (ragioni che non sono state in nessun modo contestate dall'ARPAM);
- con riferimento alla questione dell'ammissibilità dei rifiuti pericolosi aventi CER 16.08.05 e 19.02.09, le censure proposte non tengono conto del fatto che nessuna norma vieta in termini assoluti il conferimento dei predetti materiali, essendo invece previsto che l'ammissione sia condizionata al rispetto delle previsioni tecniche specificate nelle

disposizioni contenute nell'art. 6 del D.Lgs. n. 36/2003 (previsioni tecniche che, come è stato imposto dalla Provincia in sede autorizzativa, il gestore deve verificare prima del conferimento);

- in merito alle contestate modalità di copertura giornaliera dei lotti della nuova vasca, nessuna norma vieta di utilizzare a tal fine rifiuti aventi CER 19.03.05 e 19.03.04. Con specifico riguardo al rifiuto avente CER 19.03.04, va ricordato che, ai sensi della nota (5) del citato allegato D alla Parte Quarta del T.U.A., lo stesso è classificato pericoloso solo se non è stato completamente stabilizzato.

8.3. Sono infondate anche le censure inerenti la dedotta violazione del D.Lgs. n. 152/2006, nella parte in cui il T.U.A. impone di procedere a valutazione degli impatti cumulativi.

Va premesso che la censura di cui al primo motivo del ricorso n. 475/2017 R.G. non risulta formulata con chiarezza, in quanto fa riferimento a due distinti procedimenti di V.I.A. che la Provincia avrebbe condotto separatamente, senza tuttavia indicare il procedimento che viene in rilievo nel presente giudizio.

Per quanto concerne invece il rapporto fra la procedura di V.I.A. e quella di A.I.A., l'art. 10, comma 2, del T.U.A. (nella versione previgente alle modifiche introdotte dal D.Lgs. n. 104/2017, le quali non si applicano ai procedimenti *in itinere* - art. 23 del D.Lgs. n. 104) dispone chiaramente che *“Le regioni e le province autonome assicurano che, per i progetti per i quali la valutazione d'impatto ambientale sia di loro attribuzione e che ricadano nel campo di applicazione dell'allegato VIII del presente decreto, la procedura per il rilascio di autorizzazione integrata ambientale sia coordinata nell'ambito del procedimento di VIA. È in ogni caso disposta l'unicità della consultazione del pubblico per le due procedure. Se l'autorità competente in materia di VIA coincide con quella competente al rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale, le disposizioni regionali e delle province autonome possono prevedere che il provvedimento di*

*valutazione d'impatto ambientale faccia luogo anche di quella autorizzazione. In questo caso, si applica il comma 1-bis del presente articolo".* La Regione Marche, con l'art. 5 della L.R. n. 3/2012 e s.m.i., ha dato attuazione alla delega statale, prevedendo che i due procedimenti di V.I.A. e A.I.A. confluiscono in un'unica procedura, salvo che il proponente non ne chieda la separazione.

Peraltro, quello rubricato al n. 2 del ricorso n. 475/2017 R.G. (secondo cui "l'accoglimento di qualunque motivo di impugnazione riferito anche ad una sola VIA comporta una invalidità dell'AIA") non può essere qualificato come motivo di censura, visto che spetta al giudice stabilire quali sono gli effetti che l'annullamento del parere favorevole di V.I.A. esplica sugli atti conseguenti (TAR Marche, sentenza n. 91/2018).

8.4. Le censure inerenti la pretesa violazione del regime delle competenze fra Provincia e SUAP sono invece inammissibili per carenza di interesse, visto che il provvedimento finale è stato adottato dal SUAP e che G.E.T.A. lo ha impugnato (in tal modo riconoscendone la natura concretamente lesiva).

8.5. Le censure in commento sono pertanto infondate.

9. Il ricorso n. 636/2017 R.G. va invece respinto, in quanto, seppure la questione della compatibilità con il PRGR 2015 potesse trovare soluzione già nell'ambito del procedimento di VIA/AIA, non c'è dubbio che la stessa dovesse essere affrontata in sede di rilascio del titolo autorizzativo unico da parte del SUAP, visto che è questo il titolo che avrebbe consentito la realizzazione dell'intervento in parola. In effetti, l'autorità competente ad assumere la decisione finale è tenuta a verificare la legittimità del procedimento e la conformità del progetto che è sottoposto ad approvazione con norme di legge e/o pianificatorie.

L'infondatezza della censura, avente valenza assorbente, relativa alla corretta interpretazione del PRGR 2015 comporta l'irrilevanza degli ulteriori motivi di ricorso dedotti da G.E.T.A., concernenti in particolare le



questioni procedurali e quella relativa all'asserita necessità di sottoporre a VAS il progetto *de quo*.

Dal rigetto della domanda impugnatoria proposta da G.E.T.A. discende il rigetto delle altre due domande ad essa connesse (quella risarcitoria sarebbe peraltro infondata anche in sé, visto che, in disparte la questione della "spettanza" del bene della vita sottostante, G.E.T.A. non ha nemmeno provato quali siano i danni subiti per effetto del provvedimento comunale impugnato, nonostante la riserva di integrare *in parte qua* nel corso del giudizio le scarse allegazioni contenute nel ricorso).

10. Per tutti questi motivi:

- i ricorsi nn. 469/2017 R.G. e 475/2017 R.G. vanno accolti;
- il ricorso n. 636/2017 R.G. va respinto;
- la Provincia di Ascoli Piceno va condannata al pagamento, in favore dei Comuni di Ascoli Piceno e Castignano, delle spese processuali nei giudizi in cui è risultata soccombente (liquidazione in dispositivo), mentre può essere disposta la compensazione fra tutte le altre parti e in tutti i giudizi.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sui ricorsi, come in epigrafe proposti:

- li riunisce, ai sensi dell'art. 70 cod. proc. amm.;
- accoglie i ricorsi nn. 469/2017 R.G. e 475/2017 R.G. e per l'effetto annulla la determinazione della Provincia di Ascoli Piceno n. 926 del 21 giugno 2017;
- respinge il ricorso n. 636/2017 R.G.;
- condanna la Provincia di Ascoli Piceno al pagamento in favore dei Comuni di Ascoli Piceno e Castignano delle spese dei relativi giudizi, che si liquidano in € 1.200,00, oltre accessori di legge, in favore di ciascuno dei predetti enti;
- per il resto, compensa le spese fra tutte le parti dei tre giudizi.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del giorno 13 giugno 2018  
con l'intervento dei magistrati:

Maddalena Filippi, Presidente

Tommaso Capitanio, Consigliere, Estensore

Simona De Mattia, Consigliere

**L'ESTENSORE**  
**Tommaso Capitanio**

**IL PRESIDENTE**  
**Maddalena Filippi**

**IL SEGRETARIO**